



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info
www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 24/09/2025

OGGETTO: **RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ANNO 2025 - ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100**

L'anno 2025, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 18:30, nella sala consiliare - Piazza Roma n. 4, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Cristina Vazzoler, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		8	MARIOTTI MARIANNA	SI	
2	D'ANDREA LUCA	SI		9	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI	
3	SALVIATI VALENTINA	SI		10	POGGI DONATELLA	SI	
4	MAGLIOLA MONICA	SI		11	FASSINA FILIPPO	SI	
5	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		12	FOSSATI MARTINA	SI	
6	SANTAMBROGIO STEFANO	SI		13	CALABRESE PAOLO	SI	
7	OTTINO ELENA	SI					

PRESENTI: 13 ASSENTI:0

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Maria Mirabella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione introduttiva del Consigliere Fila Robattino, per il contenuto della quale si rinvia alla registrazione;

Visto l'art. 42 comma secondo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Visto l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. che prevede quanto segue:

"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione.

Rilevato che il comune di Vigliano Biellese attualmente partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

Denominazione	Tipologia	Partecipata (P)	Diretta(D)/Indiretta(I)	Percentuale di partecipazione
CORDAR S.P.A. Biella Servizi – C.F. 01866890021	Società per azioni	P	D	5,82
S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese s.p.a. – C.F. 02132350022	Società per azioni	P	D	6,58
A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli s.p.a. – C.F. 01537000026	Società per azioni	P	D	0,98
ATL TERRE DELL'ALTO	Società consortile	P	D	0,0547

PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI - S.C.A R.L.";				
---	--	--	--	--

Dato atto che con propria deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 11.06.2025 il Comune di Vigliano Biellese ha individuato l'elenco delle società e degli enti da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica per l'anno 2024 come segue:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA (D/I)	PERC. %
CISSABO - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale	Consorzio	Partecipata	Diretta	14,32
S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.P.A.	Società	Partecipata	Diretta	6,58
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	Società	Partecipata	Diretta	5,82
CO.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese	Consorzio	Partecipata	Diretta	4,49

Acquisito che il Comune di Vigliano Biellese, dal combinato disposto dell'articolo 2 comma 1 lettera b), T.U.S.P., e dal d.lgs. 118/2011 in ambito di enti e società partecipate, deteneva partecipazioni di controllo solo nella Società Valmosino (100% partecipata dal comune) per la quale il Consiglio Comunale aveva già deliberato lo scioglimento e la liquidazione nel corso del 2015 e che; la procedura di liquidazione si è conclusa a fine 2020. Il bilancio finale di liquidazione è datato 17/12/2020 ed è stato depositato il 30/12/2020. Anche la Partita IVA della Valmosino è stata cancellata in data 30/12/2020.

Rilevato che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 30.09.2019 ha approvato il progetto di fusione per unione tra le Società Consortili a Responsabilità Limitata "Azienda turistica locale del Biellese" e l' "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese";
- la ATL del Biellese S.c.a.r.l. ha cessato la propria attività a fine 2019 ed è stata cancellata (Camera di Commercio) al 31.12.2019 con causale "fusione mediante costituzione di nuova società";
- la ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.a.r.l. ha come data di costituzione 30.12.2019, e con l'atto di costituzione è stata data esecuzione alla fusione tra " Azienda Turistica Locale del Biellese – S.c.a.r.l." e "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese – S.c.a.r.l.".
- il Consiglio Comunale con atto n. 28 del 21.09.2022 ha approvato il progetto di fusione per unione tra le Società Consortili a Responsabilità Limitata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli" e "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara".
- La nuova "ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli - S.c.a.r.l.", frutto della fusione di cui sopra, viene iscritta nel registro delle imprese in data 30.12.2022 con scadenza primo esercizio al 31.12.2023.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione 2015 già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto consigliare n° 8 del 31.03.2015, e la relazione conclusiva di tale piano approvata con delibera del Consiglio comunale n° 11 dello scorso 16.03.2016.
- l'aggiornamento del piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 24 c. 2 del T.U.S.P. con la delibera n. 38 del 28.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute"
- la ricognizione delle partecipazioni possedute anno 2018 – ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. approvata con D.C.C. n. 44 del 27.09.2018;
- la ricognizione delle partecipazioni possedute anno 2019 – ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. approvata con D.C.C. n. 30 del 30.09.2019;
- la ricognizione delle partecipazioni possedute anno 2020 – ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. approvata con D.C.C. n. 23 del 18.11.2020;

- la ricognizione delle partecipazioni possedute anno 2021 – ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. approvata con D.C.C. n. 24 del 29.09.2021;
- la ricognizione delle partecipazioni possedute anno 2022 – ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. approvata con D.C.C. n. 29 del 21.09.2022;
- la ricognizione delle partecipazioni possedute anno 2023 – ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. approvata con D.C.C. n. 32 del 27.09.2023;
- la ricognizione delle partecipazioni possedute anno 2024 – ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. approvata con D.C.C. n. 28 del 25.09.2024;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Precisato che tutti gli interventi, alcuni dei quali resi in forma dialogata, vengono conservati agli atti mediante supporto audio-video depositato presso la Segreteria comunale a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241;

Visti i vigenti Regolamenti sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento del funzionamento del consiglio comunale;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Calabrese), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione periodica anno 2025 delle partecipazioni possedute dal Comune di Vigliano Biellese accertandone le motivazioni del mantenimento come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare la volontà dell’amministrazione di alienare le quote societarie possedute nella società A.T.A.P. S.p.a. per le medesime motivazioni che integralmente si richiamano indicate nella propria delibera C.C. n. 38 del 28.09.2017;
3. di dare atto contestualmente dell’avvenuto tentativo di alienazione, senza esito, a favore di tutti gli attuali soci di A.T.A.P. S.p.a., arrestandosi però alla successiva pubblicistica fase in costanza di esito negativo conseguito dai soci che si sono adoperati in tal senso, ciò per ovvi motivi di economicità procedurale e amministrativa;
4. di dare atto che per la società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.a. sono in corso le procedure di liquidazione;

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, _____ ;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Maria Mirabella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info

www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



Settore Finanziario – Servizio Bilancio

Oggetto:

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ANNO 2025 - ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Vigliano Biellese, 02/09/2025

Il Responsabile titolare di E.Q. Settore Finanziario
FABRIS STEFANIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info

www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



Settore Finanziario – Servizio Bilancio

Oggetto:

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ANNO 2025 - ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese, 02/09/2025

Il Responsabile titolare di E.Q. Settore Finanziario
FABRIS STEFANIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info
www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 24/09/2025

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01/10/2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'impiegata incaricata
CALDANA MICHELA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Piano di razionalizzazione delle società partecipate – anno 2025
(articolo 20 legge 175/2016 - T.U.S.P.)

Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società partecipate.

Il comma 611 dell'articolo 1 della legge succitata (legge 190/2014) dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

A seguito delle dinamiche normative intercorse si è giunti alla promulgazione del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") richiedente una revisione ed aggiornamento del piano adottato secondo la normativa precedentemente presentata così come disposto dal comma secondo dell'articolo 24 del richiamato d.lgs. 175/2016.

2. Piano di revisione straordinaria delle partecipate

Ai sensi del richiamato articolo 24 del T.U.S.P. il Comune di Vigliano Biellese con D.C.C. n. 38 del 28/09/2017 ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute.

3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute

L'articolo 20 del T.U.S.P. prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 relativamente alla revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il piano di razionalizzazione di cui sopra, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, adottato entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

4. Attuazione

L'attuazione del piano è legata in prima istanza all'analisi dell'oggetto societario e delle attività svolte dalla medesima società definente una coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del T.U.S.P. ivi riportato:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Successivamente si dovrà assolvere all'obbligo motivazionale proprio dell'articolo 5 comma primo e secondo del T.U.S.P. assolvibile per il tramite di un'analisi concreta sulla necessità del mantenimento della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali di cui l'articolo 4 del T.U.S.P. ed, in caso di affidamento di servizio pubblico locale, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

In conclusione si andrà ad individuare se soggettivamente la società ricada in una delle fattispecie identificate dal secondo comma dell'articolo 20 del T.U.S.P. ivi riportate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Il concetto di controllo pubblico

Con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione Autonomie ha inteso sottolineare che divengono rilevanti al fine della rilevazione oggetto del presente piano le partecipazioni indirette se *"detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g, d.lgs. n. 175/2016)"* identificando il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che *"sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette "quotate" e non che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico"*.

Con propria deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 11.06.2025 il Comune di Vigliano Biellese ha individuato l'elenco delle società e degli enti da includere nel gruppo amministrazione pubblica per l'anno 2025:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA	PERC. %
CISSABO - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale	Consorzio	Partecipata	Diretta	14,32
S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.P.A.	Società	Partecipata	Diretta	6,58
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	Società	Partecipata	Diretta	5,82
CO.S.R.A.B. - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese	Consorzio	Partecipata	Diretta	4,49

Ciò premesso il Comune di Vigliano Biellese, dal combinato disposto dell'articolo 2 comma 1 lettera b), T.U.S.P., e dal d.lgs. 118/2011 in ambito di enti e società partecipate, deteneva partecipazioni di controllo solo nella Società Valmosino S.r.l. (100% partecipata dal comune) per la quale il consiglio comunale aveva deliberato lo scioglimento e la liquidazione nel corso del 2015 con atto n. 9 del 31.03.2015. La procedura di liquidazione si è conclusa a fine 2020. Il bilancio finale di liquidazione è datato 17/12/2020 ed è stato depositato il 30/12/2020.

Anche la Partita IVA della VALMOSINO è stata cancellata in data 30/12/2020.

Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie ed altre partecipazioni e associazionismo censite in sede di adozione del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190. Deliberazioni C.C. n. 8/2015 (Piano di razionalizzazione) e 11/2016 (relazione conclusiva).

Dal piano di razionalizzazione 2015:

Il comune di Vigliano Biellese partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

1. Società Valmosino s.r.l. con una quota dal 100%;
2. Società Cordar s.p.a. Biella Servizi con una quota del 5,82%;
3. Società Cordar Imm s.p.a. con una quota del 5,82%;
4. Società Seab s.p.a. con una quota del 4,5%;
5. Società Atap s.p.a. con una quota del 0,98%;
6. Azienda Turistica Locale del Biellese soc. cons. a r.l., con una quota del 0,174%.

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa a due consorzi:

- CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, con una quota del 4,49%;
- CISSABO Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale, con una quota del 14,32%.

Le partecipazioni a Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del Piano 2015 e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva.

b. Dismissioni in corso

Le seguenti dismissioni sono state definite con D.C.C. n. 4 del 16/04/2012, ed il processo è ancora in fase di svolgimento:

- 7. Società ASM s.p.a. con una quota del 0,012% (l'assemblea dei soci ha deliberato in data 11.05.2012 la messa in liquidazione della società);
- 8. Società Biella Intraprendere s.p.a. con una quota del 1% (la società è in liquidazione dal 2011).

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto del Piano 2015.

2. Le partecipazioni societarie censite in sede di adozione del il piano di revisione straordinaria delle partecipate ex articolo 24 commi 1 legge 175/2016 - T.U.S.P. D.C.C. N. 38/2017.

Dal piano di revisione straordinaria 2017:

Il comune di Vigliano Biellese partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

Denominazione	Tipologia	Partecipata (P)	Diretta(D)/Indiretta(I)	Percentuale di partecipazione
Valmosino s.r.l. in liquidazione – C.F. 01994920021	Società a responsabilità limitata	P	D	100
CORDAR S.P.A. Biella Servizi – C.F. 01866890021	Società per azioni	P	D	5,82
S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese s.p.a. – C.F.	Società per azioni	P	D	4,5

02132350022				
A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli s.p.a. – C.F. 01537000026	Società per azioni	P	D	0,98
Azienda Turistica Locale del Biellese s.c. a r.l.	Società consortile	P	D	0,174

Rispetto a quanto esposto nel precedente elenco non vi si trova più la Società CORDAR IMMOBILIARE S.p.A. confluita tramite un processo di fusione per incorporazione in CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. con decorrenza 05/08/2016 (data di cancellazione in camera di commercio).

Le seguenti dismissioni sono state definite con D.C.C. n. 4 del 16/04/2012, ed il processo è ancora in fase di svolgimento:

- 7. Società ASM s.p.a. con una quota del 0,012% (l'assemblea dei soci ha deliberato in data 11.05.2012 la messa in liquidazione della società);
- 8. Società Biella Intraprendere s.p.a. con una quota del 1% (la società è in liquidazione dal 2011).

Il Consiglio comunale con delibera n. 38 del 28.09.2017 ha approvato la ricognizione straordinaria di cui sopra ed ha autorizzato la dismissione dell'intera partecipazione posseduta dal comune di Vigliano Biellese nella società A.T.A.P. S.p.a. (0,98% di partecipazione – 158.999 azioni).

2. Le partecipazioni societarie censite in sede di adozione del piano di razionalizzazione periodica – anno 2025 - ex articolo 20 legge 175/2016 - T.U.S.P.

Il comune di Vigliano Biellese attualmente partecipa in forma diretta al capitale delle seguenti società:

Denominazione	Tipologia	Partecipata (P)	Diretta(D)/Indiretta (I)	Percentuale di partecipazione
CORDAR S.P.A. Biella Servizi – C.F. 01866890021	Società per azioni	P	D	5,82
S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese s.p.a. – C.F. 02132350022	Società per azioni	P	D	6,58
A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli s.p.a. – C.F. 01537000026	Società per azioni	P	D	0,98
ATL Terre dell'alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l. Dal 31.12.2022	Società consortile	P	D	0,054

Relativamente alle seguenti dismissioni già definite con D.C.C. n. 4 del 16/04/2012 si rileva che:

- per la Società ASM s.p.a. con una quota del 0,012% l'assemblea dei soci ha deliberato in data 11.05.2012 la messa in liquidazione della società ancora in corso;

Si precisa che la Società Biella Intraprendere s.p.a. (quota del 1%) la quale era in liquidazione dal 2011 è cessata alla fine del 2018 con riparto finale a inizio gennaio 2019.

Il Comune di Vigliano Biellese fino alla fine del 2022 partecipava all'ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.a.r.l.; con deliberazione n° 29 del 30.09.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di ATL del Biellese s.c.a.rl. nella società ATL Biella Valsesia Vercelli s.c.a.r.l., passando da una partecipazione dell'ente dello 0,174% ad una partecipazione dello 0,116% a seguito del contenimento dei costi operativi ed in una prospettiva di aumento del fatturato.

Sempre nell'ottica di una riduzione di costi e di una maggior efficienza del servizio il Consiglio Comunale con atto n. 28 del 21.09.2022 ha approvato il progetto di fusione per unione tra le Società Consortili a Responsabilità Limitata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli" e "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara". La nuova ATL è nata a far data dal 31.12.2022.

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa a due consorzi:

- CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, con una quota del 4,49%;
- CISSABO Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale, con una quota del 14,32%.

Di seguito il dettaglio delle società su indicate.

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	01866890021
Denominazione	CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Anno di costituzione della società	1992
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2016, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	37

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2024
	Bilancio approvato Si
	Risultato d'esercizio 1.820.864
	Fatturato 24.379.703
	Anno di riferimento 2023
Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato Si

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
	Risultato d'esercizio	1.620.899
	Fatturato	23.323.092
	Anno di riferimento 2022	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	-346.121
	Fatturato	22.994.210
	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	29.595,00
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	49.780,00
Numero dipendenti	112	
Costo del personale	5.900.583	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	49.301	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	36.400	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	5,82
--	------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è oggetto di mantenimento senza interventi.

La Società CORDAR BIELLA SERVIZI SpA è posseduta dal comune per il 5,82%, quota composta da 174.690 azioni ordinarie pari a nominali 174.690 €.

La Società è stata costituita il 27 marzo 1992 con capitale sociale pari ad € 1.000.000,00, interamente sottoscritto; oggi a seguito dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di CORDAR IMM spa è pari ad euro 2.999.912,00.

La società ha per oggetto: l'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zoo-agricole, al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi.

La gestione del servizio acquedotto da parte di Cordar implica l'insieme di attività volte alla captazione, all'adduzione, alla potabilizzazione ed alla distribuzione delle risorse idriche, nonché gli interventi di manutenzione e progettazione delle reti.

La gestione delle fognature da parte di Cordar implica l'insieme di attività volte alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue in fognatura, nonché gli interventi di manutenzione e progettazione delle reti.

La depurazione implica un insieme di azioni volte alla rimozione degli agenti contaminanti dalle acque reflue di origine urbana o industriale, prima della loro "restituzione" all'ambiente. Cordar garantisce la depurazione delle acque biellesi attraverso la gestione di tre grandi impianti situati a Biella, a Cossato ed a Massazza.

La Società CORDAR BIELLA SERVIZI SpA è società multipartecipata alla quale partecipano comuni della Provincia di Biella e si occupa della gestione in affidamento da parte dell'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) del servizio idrico integrato complessivamente considerato.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società.

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma secondo dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa affidatole, in regime di affidamento diretto, dall'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) soggetto oggi chiamato all'analisi assolvante ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Attività non percorsa.

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	02132350022
Denominazione	SEAB SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2016, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	38.11

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2024
	Bilancio approvato Sì
	Risultato d'esercizio 887.297
	Fatturato 27.042.047
	Anno di riferimento 2023
Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato Sì

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
	Risultato d'esercizio	890.001
	Fatturato	22.622.293
	Anno di riferimento 2022	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	399.715
	Fatturato	22.655.100
	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	1.222.224
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	812.826,00
Numero dipendenti	229	
Costo del personale	11.060.596	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	42.479	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo (comprende il compenso dell'organo di revisione)	84.205	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	6,58
--	------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La società è oggetto di mantenimento senza interventi.

La Società è stata costituita il 22 dicembre 2003 con un capitale sociale di euro 200.000 e l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad € 2.870.741,00. A tale importo ci si è arrivati in esecuzione alla delibera di Assemblea del 20/04/2021 che ha previsto l'aumento di capitale per un valore nominale totale di euro 4.000.000 mediante offerta in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

La società aveva infatti avviato un processo di ricapitalizzazione cui l'Amministrazione ha partecipato pro-quota, in ragione della sua percentuale di partecipazione societaria, con l'intento di garantire lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità, cui la società medesima attende.

Il versamento dell'aumento di capitale è terminato ed è avvenuto in 3 quote annue per un totale, per il Comune di Vigliano Biellese, di euro 180.000 portando la partecipazione dell'ente da 4,5% a 6,58% per un totale di 189.000 azioni detenute dal valore di 1 euro.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- la raccolta e gestione dei rifiuti; nonché il trasporto conto proprio e conto terzi degli stessi;
- la gestione del centro di raccolta comunale dedicato esclusivamente al deposito temporaneo dei rifiuti urbani;
- La gestione della ex discarica consortile di Masserano (di proprietà della stessa azienda) e del relativo impianto di produzione di biogas con cessione in rete dell'energia prodotta.

La Società Ecologica Area Biellese (SEAB) SpA è società multipartecipata alla quale partecipano tutti gli 82 comuni della Provincia di Biella, è nata per scissione parziale e proporzionale del Consorzio Co.S.R.A.B. in data 1 gennaio 2004 e, come detto, si occupa della attività di gestione della raccolta dei rifiuti nel bacino biellese (alla data del 31.12.2013 i Comuni Serviti erano 68 su un totale di 82 di area, con concrete prospettive di incremento dei Comuni serviti), nonché di tutte le attività inerenti la raccolta differenziata.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società.

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma secondo dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa affidatole, in regime di affidamento diretto, dall'Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.) Rifiuti soggetto oggi chiamato all'analisi assolvente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Attività non percorsa.

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	01537000026
Denominazione	ATAP S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
Anno di costituzione della società	1986
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2016, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	49.31

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2024	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	1.122
	Fatturato	19.265.091
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2023	
	Bilancio approvato	Sì

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
	Risultato d'esercizio	1.101
	Fatturato	18.291.159
	Anno di riferimento 2022	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	3.974
	Fatturato	17.870.666
	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	4.362
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	93.857,00
Numero dipendenti	206	
Costo del personale	9.020.967	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	62.150,40	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	43.800	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,98
--	------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
La società A.t.a.p. s.p.a. (che si occupa del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano) non svolge attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente Comune di Vigliano Biellese e le finalità principali della stessa non hanno stretto rapporto con quelle svolte dal Comune. L'ente ha ritenuto pertanto, nell'ambito del processo di revisione straordinaria delle società partecipate, di avviare il procedimento di dismissione delle partecipazioni azionarie detenute (0,98% - 158.999 azioni) in quanto non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e non comportanti vantaggi immediati e diretti per l'ente stesso. Con atto n. 38 del 29.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute" il Consiglio Comunale ha autorizzato la dismissione dell'intera partecipazione posseduta dal comune di Vigliano Biellese nella società. Si conferma quanto sopra e la volontà dell'amministrazione di alienare le quote possedute. Si rileva il tentativo di alienazione, senza esito, a favore di tutti i soci di A.T.A.P. S.p.a., arrestandosi però alla successiva pubblicistica fase in costanza di esito negativo conseguito dai soci che si sono adoperati in tal senso, per ovvi motivi di economicità procedurale e amministrativa.
Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione
Cessione delle quote.

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	01900780022
Denominazione	ATL AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE SOC. CONS. A R.L.
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è cessata
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2016, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	79.90.19

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	Si
	Risultato d'esercizio	-49.089,60
	Fatturato	257.110,51
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	Si

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
	Risultato d'esercizio	-4.728
	Fatturato	298.958
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	1.444
	Fatturato	425.801
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	-37.300
	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	1.019
Numero dipendenti	2	
Costo del personale	86.968,62	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	4.160,00	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,174
--	-------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Razionalizzazione

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 la Regione Piemonte, che possiede quote di rilievo in entrambe le Società Consortili, ha dato indicazione di procedere alla fusione tra l'Azienda Turistica Locale del Biellese e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese con riserva di rivalutare successivamente la situazione alla luce dei risultati di bilancio anche in comparazione con altre Società operanti nel medesimo settore ubicate nel territorio piemontese;

il progetto di fusione è volto all'unificazione dell'attività di due Società che presentano caratteristiche di omogeneità e di complementarietà e quindi porterà ad un contenimento dei costi operativi;

la fusione dei due attuali soggetti in un'unica struttura consentirà di realizzare maggiore efficacia ed efficienza dei servizi prestati e di fruire di risparmi di costi gestionali grazie all'unificazione dei livelli decisionali ed alle sinergie operative discendenti dal progetto di semplificazione e snellimento;

la fusione risulta funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, tanto in relazione all'informazione al pubblico, quanto in funzione del sostegno agli operatori del settore e, in generale, della valorizzazione dei territori di competenza;

quanto sopra consente di realizzare un'iniziativa coerente con il dato normativo contenuto nel D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Con deliberazione C.C. n°29 del 30.09.2019 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di ATL del Biellese s.c.a.r.l. nella società ATL Biella Valsesia Vercelli s.c.a.r.l..

La ATL del Biellese S.c.a.r.l. ha cessato la propria attività a fine 2019 ed è stata cancellata (Camera d Commercio) al 31.12.2019 con causale "fusione mediante costituzione di nuova società"; la ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.a.r.l. ha come data di costituzione 30.12.2019, e con l'atto di costituzione è stata data esecuzione alla fusione tra " Azienda Turistica Locale del Biellese – S.c.a.r.l." e "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese – S.c.a.r.l.".

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Razionalizzazione- Progetto di fusione.

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	02702400025
Denominazione	ATL AZIENDA TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI – S.C.A.R.L..
Anno di costituzione della società	2019
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è cessata
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2016, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	79.90.19

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2021 (anno dell'ultimo bilancio consuntivo approvato)	
	Bilancio approvato	Si
	5.753,00	5.753,00
	874.288,00	874.288,00
	Anno di riferimento 2020	
Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato	Si

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
	Risultato d'esercizio	20.418,00
	Fatturato	811.561,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	
	Fatturato	
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	
Numero dipendenti	8	
Costo del personale	327.498	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	6.240,00	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,116
--	-------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Razionalizzazione

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 la Regione Piemonte, che possiede quote di rilievo in entrambe le Società Consortili, ha dato indicazione di procedere alla fusione tra l'Azienda Turistica Locale del Biellese e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese con riserva di rivalutare successivamente la situazione alla luce dei risultati di bilancio anche in comparazione con altre Società operanti nel medesimo settore ubicate nel territorio piemontese;

il progetto di fusione è volto all'unificazione dell'attività di due Società che presentano caratteristiche di omogeneità e di complementarietà e quindi porterà ad un contenimento dei costi operativi;

la fusione dei due attuali soggetti in un'unica struttura consente di realizzare maggiore efficacia ed efficienza dei servizi prestati e di fruire di risparmi di costi gestionali grazie all'unificazione dei livelli decisionali ed alle sinergie operative discendenti dal progetto di semplificazione e snellimento;

la fusione risulta funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, tanto in relazione all'informazione al pubblico, quanto in funzione del sostegno agli operatori del settore e, in generale, della valorizzazione dei territori di competenza;

quanto sopra consente di realizzare un'iniziativa coerente con il dato normativo contenuto nel D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Con deliberazione C.C. n°29 del 30.09.2019 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di ATL del Biellese s.c.a.r.l. nella società ATL Biella Valsesia Vercelli s.c.a.r.l..

La ATL del Biellese S.c.a.r.l. ha cessato la propria attività a fine 2019 ed è stata cancellata (Camera d Commercio) al 31.12.2019 con causale "fusione mediante costituzione di nuova società"; la ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.a.r.l. ha come data di costituzione 30.12.2019, e con l'atto di costituzione è stata data esecuzione alla fusione tra " Azienda Turistica Locale del Biellese – S.c.a.r.l." e "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese – S.c.a.r.l.".

Il Consiglio Comunale nel corso del 2022 con delibera n. 28 del 21.09.2022 ha approvato il progetto di fusione per unione tra le Società consortili a responsabilità limitata "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia e Vercelli" e "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Novara".

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Razionalizzazione- Progetto di fusione.

Di seguito la nuova ATL frutto del processo di fusione succitata iscritta in data 30.12.2022 con scadenza primo esercizio al 31.12.2023:

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	02768300028
Denominazione	"ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI - S.C.A R.L.";
Anno di costituzione della società	2022
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2016, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	79.90.19

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2024
	Bilancio approvato Si
	Risultato d'esercizio 2.173
	Fatturato 1.198.960
	Anno di riferimento 2023
Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato Si

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
	Risultato d'esercizio	38.515
	Fatturato	1.791.933
	Anno di riferimento 2022	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	
	Fatturato	
	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	
	Risultato d'esercizio	
Numero dipendenti	14	
Costo del personale	617.103	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 + 2 supplenti	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo (al netto di iva e cassa previdenziale)	8.736	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,0547
--	--------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

La Regione Piemonte, che possiede quote di rilievo in entrambe le Società Consortili, ha dato indicazione di procedere alla fusione tra l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara, in modo da creare una nuova compagine societaria che possa soddisfare i requisiti richiesti dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, con riserva di rivalutare successivamente la situazione alla luce dei risultati di bilancio anche in comparazione con altre Società operanti nel medesimo settore ubicate nel territorio piemontese.

Il progetto di fusione è volto all'unificazione dell'attività di due Società che presentano caratteristiche di omogeneità e di complementarietà e quindi porterà ad un contenimento dei costi operativi;

La fusione dei due attuali soggetti in un'unica struttura consente di realizzare maggiore efficacia ed efficienza dei servizi prestati e di fruire di risparmi di costi gestionali grazie all'unificazione dei livelli decisionali ed alle sinergie operative discendenti dal progetto di semplificazione e snellimento;

La fusione risulta funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, tanto in relazione all'informazione al pubblico, quanto in funzione del sostegno agli operatori del settore e, in generale, della valorizzazione dei territori di competenza;

Quanto sopra consente di realizzare un'iniziativa coerente con il dato normativo contenuto nel D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii;

Con D.C.C. n. 28 del 21.09.2022 il Comune di Vigliano Biellese ha approvato il progetto di fusione per unione tra le Società Consortili a Responsabilità Limitata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli" e "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara". La vecchia società si è ufficialmente chiusa il 30/12/2022 e la nuova società è nata il 31/12/2022.

L'atto di fusione è stato redatto e firmato dal Notaio Caroselli – Novara - REP.GEN.N. 50160 RACC.N. 18275 e Registrato a Novara il 28 dicembre 2022 al N° 18014 Serie 1T.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata	03126960016
Denominazione	AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONCORDATO
Anno di costituzione della società	1962
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura	2012
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2016, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	43.21.01

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d’esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2024		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d’esercizio	436.430	
	Fatturato	89.828	
Fatturato	Anno di riferimento 2023		

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
(ultimi 3 anni)	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	252.422
	Fatturato	82.971
	Anno di riferimento 2022	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	-311.273
	Fatturato	38.402
	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	-1.339.033
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	619.878
Numero dipendenti	0	
Costo del personale	274	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	5.000	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	5.500	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,012
---	-------

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Il comune di Vigliano Biellese aveva già manifestato l'intenzione di procedere all'alienazione delle azione in proprio possesso all'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. di Settimo Torinese dall'anno 2007 ed il Consiglio Comunale con atto n. 4 del 16.04.2012 ha già autorizzato la cessione delle quote della suddetta società.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione
Cessione delle quote.